



COMUNE DI GRIGNO

PROVINCIA DI TRENTO

STATUTO

DEL COMUNE DI GRIGNO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 dd. 08.10.2008
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dd. 25.06.2014
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dd. 24.06.2015
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 29.02.2016

STATUTO COMUNALE

Indice

Profilo storico

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 Identificazione del Comune

Art. 2 Obiettivi programmatici

TITOLO II - PARTECIPAZIONE

Art. 3 Diritti di partecipazione e disciplina delle modalità di attuazione

Art. 4 Regolamento

Art. 5 Libere forme associative

Art. 6 Iniziativa popolare

Art. 7 Consultazione pubblica

Art. 8 Norme generali

Art. 9 Esclusioni

Art. 10 Norme procedurali

Art. 11 Referendum propositivo

Art. 12 Referendum abrogativo

Art. 12 bis Referendum confermativo

Art. 13 Diritto di informazione

TITOLO III – ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I – CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14 Attribuzioni

Art. 15 Convocazione

Art. 16 Consigliere incaricato

CAPO II – GIUNTA COMUNALE

Art. 17 Attribuzioni e funzionamento

Art. 18 Composizione

Art. 19 Consigliere delegato

Art. 20 Mozione di sfiducia

CAPO III - SINDACO

Art. 21 Attribuzioni

CAPO IV – ALTRI ORGANI

Art. 22 Presidente del Consiglio

Art. 23 Gruppi consiliari

Art. 24 Il Consigliere comunale

Art. 25 Commissioni

CAPO V – INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 26 Norme generali

Art. 27 Prerogative dell'opposizione

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 28 Principi

Art. 29 Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

TITOLO V - GARANZIE

Art. 30 Opposizioni e ricorsi

Art. 31 Il difensore civico

Art. 32 Incompatibilità e ineleggibilità

Art. 33 Attivazione dell'istituto

TITOLO VI – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 34 Principi

Art. 35 Forma di gestione amministrativa

Art. 36 Organizzazione

Art. 37 Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

Art. 38 Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

Art. 39 Il Segretario comunale

Art. 40 Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

Art. 41 Rappresentanza in giudizio

TITOLO VII – ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 42 Enunciazione dei principi generali

Art. 43 Convocazioni e comunicazioni

Art. 44 Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

Art. 45 Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 46 I Regolamenti

Art. 47 Le ordinanze

Art. 48 Sanzioni amministrative

CAPO III – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 49 Procedimento amministrativo

Art. 50 Regolamento sul procedimento

CAPO IV – INTERVENTI ECONOMICI

Art. 51 Principi

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Art. 52 Linee programmatiche

Art. 53 Programmazione finanziaria - controllo

Art. 54 Gestione - controllo

Art. 55 Il revisore dei conti

TITOLO IX – I SERVIZI PUBBLICI

Art. 56 Norme generali

Art. 57 Tariffe

TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 58 Revisioni dello statuto

Art. 59 Norme transitorie

Art. 60 Disposizioni finali

COMUNE DI GRIGNO
Provincia di Trento

PROFILO STORICO

Il territorio del comune di Grigno offre ampie testimonianze del periodo preistorico, in particolare del periodo paleolitico superiore. Due sono i siti di primaria importanza scoperti in tempi recenti: la Grotta d'Ernesto (1983) e il Riparo Dalmeri (1990).

La Grotta di Ernesto abitata dall'uomo attorno al settimo millennio a.C. (mesolitico antico), per sporadiche presenze durante le battute di caccia, è situata a 1165 m. di altitudine, conserva un'antica superficie preistorica di circa 45 mq. con le tracce visibili di un focolare, numerosi carboni di legna e resti scheletrici di un orso bruno.

Il Riparo Dalmeri, è un eccezionale esempio di sito in riparo sotto roccia in quota, si trova a nord della piana di Marcèsina, a quota 1240 m. I ritrovamenti effettuati hanno permesso di datare l'occupazione umana del riparo all'età tardo glaciale (paleolitico finale 11000-12000 anni fa).

L'ottima conservazione di resti di caccia e pesca in osso hanno permesso di delineare chiaramente molti aspetti del modo di vita dei primi cacciatori alpini, delle modalità d'utilizzo dei territori montani, dell'organizzazione dell'abitato in riparo, dell'economia, della produzione artistica e infine della spiritualità. Lo studio dei rinvenimenti ossei (appartenuti prevalentemente a stambecchi) ha permesso, grazie all'individuazione dell'età di abbattimento degli animali, di stabilire che il riparo era abitato soprattutto in estate e autunno.

Nella parte più interna del riparo sono stati rinvenuti i resti di antichi focolari, delimitati da pietre e infossati. Appare inoltre evidente l'impronta di una capanna, probabilmente chiusa da una struttura sostenuta da pali. Ma l'eccezionalità del sito è dovuta inoltre al ritrovamento di oltre 200 pietre dipinte con ocre rosse, sulle quali appaiono evidenti figure di animali stilizzati, elementi geometrici e figure antropomorfe.

Oltre a una sicura frequentazione antica, la tomba di inumato e le monete rinvenute a Grigno possono far pensare a un insediamento romano-imperiale permanente forse sulla strada che risaliva dal Veneto il Canale di Brenta. Grigno, in quanto villaggio sede di castello, di giurisdizione, di libera comunità rurale, entra documentatamente nella storia alla fine del XII secolo (1184, in Grigno). Più precisa è la sua documentazione nel secolo

seguinte allorché è citato assieme a Enego e Frizzòn (1202, *cum Enego et Grigno et Frisone*).

Il documento di acquisizione della montagna di Marcèsina fu rogato nell'agosto 1216 nella "villa di Grigno, diocesi di Feltre, nell'orto ossia brolo degli eredi del fu Giovanni Poppi de Villa Grigni".

I signori di Grigno avevano in feudo dal vescovo conte di feltre il castello soprastante al villaggio dal quale presero il nome e del quale rimangono scarse rovine sul dosso delle *Catelàre*. Uscirono presto dalla storia riparando nel Veneto e a Trento. Al loro posto s'insediarono i da Castelnuovo-Caldonazzo, signori di Ivano alla quale giurisdizione Grigno fu annesso dopo l'occupazione scaligera (1333). Il castello fu preso e diroccato da una colonna armata che Francesco Carrara, signore di Padova, inviò in Valsugana contro Biagio di Castelnuovo di Grigno. Nell'investitura di Grigno e Tesino fatta nel 1391 da Galeazzo Visconti di Milano ai Castelnuovo di Ivano, il castello appare distrutto. L'inf feudazione comprendeva la "villa di Grigno col dosso dove c'era un castello", la montagna di Marcèsina, i monti, il piano e "tutti i diritti di giurisdizione cha da antico spettavano alla detta villa di Grigno". La descrizione dell'antica giurisdizione di Grigno viene ripetuta nel 1394, nella sentenza con la quale lo stesso Galeazzo risolve la vertenza insorta per il suo possesso, tra Siccone di Caldonazzo-Telvana contro i signori di Ivano, suoi cugini.

Entrato, assieme alla Valsugana orientale, nell'orbita dello Stato asburgico-tirolese, Grigno rimase centro proprio di giurisdizione, seppure dipendente da quello di Ivano, al confine con lo Stato Veneto. La forza della comunità si ricava, oltre che dai vasti possedimenti fondiari (pascoli, foreste, campagne, paludi), indice di un'arcaica proprietà collettiva indivisa, dai diritti di caccia e pesca in tutto il suo territorio. "Qual libertà – annota il Montebello – gli fu continuata anche dopo la guerra Rustica, nella qual guerra il popolo di Grigno non s'intromise, né prese parte alcuna". L'assemblea dei vicini veniva convocata annualmente al suono della campana sulla piazza comune. Retta da un regolano assistito da una giunta di giurati, istituiti, come gli altri, elettivi, la Comunità aveva da antico il diritto della gastaldia del pedaggio sul ponte di Grigno. Inoltre essa promosse il dissodamento e la bonifica di terre comunali che dava in locazione ai vicini. Le campagne di Palù, Frizzòn e di altri masi sarebbero di derivazione di incentivo comunale.

La Carta di regola del 1592 sembra essere una riedizione, ampliata, di una precedente certamente molto antica. Lo si può rilevare dalla compattezza della presenza comunitaria grignata medievale sia sul territorio che nella società. Si tratta di un documento diviso in

un'ottantina di articoli, con varie aggiunte e ordinazioni, nel quale è contenuto un pacchetto di norme per il buon governo del territorio sia in connessione alla natura che della comunità.

Religiosamente Grigno ripete la lezione di distretto politico a sé stante. E' sede parrocchiale, quindi pievana ab aimmemorabili, certamente dal XV secolo. Il che può dimostrare la sua positura intervalliva piuttosto isolata, perciò, di mediazione. Essa figliò (25.5.1774) la curazia di Tezze (una chiesa di San Giorgio vi era nominata fin dall'inizio del XVI secolo) che diventò a sua volta parrocchia nel 1912.

La funzione di filtro, poi di frontiera della zona, si ricava dalla presenza di osterie, di mercanti, di case di spedizione, del dazio.

Militarmente era uno dei luoghi di sosta tra il punto fortificato di Covolo, enclave tirolese nel Canale di Brenta, territorio veneto, e il ganglio del Borgo. In seguito posto di confine tra l'Impero d'Austria e il Regno d'Italia, stazione di gendarmeria con funzione di pattugliamento della linea di frontiera.

L'ufficio daziario tirolese di Grigno aveva l'autorità di vincolare alla denuncia, e al relativo pagamento, tutte le derrate alimentari e le merci in entrata e in uscita sulla strada dello Stato Veneto. Altro fattore che conferma l'importanza di Grigno è la presenza del "Supremo Ufficio delle selve" al quale era demandata la disciplina per il buon governo dei boschi della Valsugana, e dell'intendenza deputata alla sanità incaricata di controllare l'entrata e l'uscita dei viandanti onde evitare la trasmissione di epidemie. Non era possibile varcare il confine senza il certificato rilasciato dall'intendenza medesima.

In effetti il traffico sulla "strada postale" era assai sostenuto oltre che per il passaggio di mercanti, mercanzie, viaggiatori, per quello dei pellegrini diretti a Loreto e a Roma o da lì venuti e per le transumanze estive dalla pianura ai monti, invernali dai monti alla pianura.

Capitolo di rilievo della storia di Grigno sono le alluvioni, del resto comune ai villaggi del fondovalle valsuganotto, le guerre e le emigrazioni. Il torrente sulla cui destra sorge il paese, lo devastò ripetutamente (terribili le inondazioni del 1748 e del 1882) tanto che, secondo la tradizione, le case attuali sorgono sui resti di quelle sepolte dalle ghiaie. Il Brenta fece il resto nelle campagne.

Le emigrazioni contadine ottocentesche furono imponenti (nel 1876 emigrarono per il Brasile 200 persone e 172 nel 1888, nel primo e nel secondo dopoguerra il fenomeno riprese con vigore fino agli anni '60 verso il Tirolo e il Voralberg, la Svizzera, il Belgio e la Francia), indice della depressione economica-culturale che le inondazioni e crisi dell'allevamento del baco da seta avviarono.

Per la loro realtà di terra di tramite, dal medioevo all'età moderna il villaggio di Grigno e il suo territorio ebbero ripetutamente a soffrire per gli stati di guerra e le occupazioni. Le varie invasioni militari passarono per di qui, dal tempo dello scontro tra le Signorie italiane alle guerre napoleoniche e di poi, senza pensare ai sinistri passaggi di truppe. Nel 1509 e nel 1514 furono posti a sacco da reparti veneziani. Nel giugno 1809 i gendarmi di Bassano e i gendarmi francesi passarono per le armi sette persone. Nel luglio 1866 "il grosso della Divisione Medici bivaccò presso Grigno", dopo sanguinosi scontri con gli Austriaci a Frizzòn, lungo la strada Traversada, e presso le Tezze, in destra Brenta.

Infine, le due ultime guerre mondiali. Nella prima il paese fu occupato dagli Italiani il 30 maggio 1915 e rioccupato dagli Austriaci nell'autunno del 1917. Conobbe la diaspora dei suoi abitanti: gli uomini reclutati nell'esercito austriaco, le donne, i vecchi e i bambini profughi in varie province italiane. Nella seconda i bombardamenti aerei alleati che arrecarono danni alle case causando una vittima.

Nel primo dopoguerra l'economia permase ancorata alla tradizione agro-pastorale-forestale e si cercò di introdurre una modesta attrezzatura turistica-sanitaria con la realizzazione di una "colonia fluviale-elioterapica" su d'un ramo del Brenta a iniziativa della Federazione fascista provinciale, del Comune e dell'ONAIIRC di Trento. Nel secondo dopoguerra, dopo una decennale fase di depressione, che creò disoccupazione ed emigrazione, si verificò un netto mutamento economico grazie a un'opportuna opera di industrializzazione, grazie alla quale è cresciuto il livello economico del territorio.

Il profilo storico evidenzia fatti ed aspetti che hanno inciso profondamente sulla natura e sul carattere della popolazione del Comune di Grigno, fatti dai quali è opportuno riprendere dei principi fondamentali di insegnamento. I segni dolorosi delle guerre, dell'emigrazione, dei sacrifici e delle sofferenze, le trasformazioni sociali con i grandi cambiamenti politici, dovrebbero sviluppare l'anelito di orientare il proprio autogoverno alla realizzazione di una cultura della pace, della tolleranza, della solidarietà che costituisce la maggior fonte di vera ricchezza e di crescita civile.

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1

Identificazione del Comune

1. Il Comune di Grigno è costituito dai territori e dalle Comunità di: Grigno, Tezze, Puele, Tollo, Palù, Serafini, Belvedere, Martincelli, Selva, Filippini, Masi Ornè e Pianello.

2. Capoluogo del Comune è Grigno. In esso vi è la sede principale degli organi e uffici comunali, una sede staccata degli uffici è a Tezze. La sede del Comune è nel palazzo municipale di Grigno.

3. Lo stemma del Comune viene così descritto: fondo d'argento, alla croce latina trifogliata di rossa, posta sopra un monte di undici cime di verde, movente dalla punta accostata dalle lettere maiuscole C e G di nero. Il significato dei simboli inseriti nello stemma è il seguente: la croce rossa ricorda le lotte e il sangue sparso dai nostri avi per la conquista della montagna; le undici cime rappresentano le malghe che un tempo significavano indipendenza economica della comunità e che erano Val D'Antenne, Valle, Val Brutta, Val Coperta di Sopra, Val Coperta di Sotto, Monte Cucco, Scura, Campocapra, Lagosin, Giogomalo, Val Vacchetta.

4. Il Comune di Grigno concorre, nell'ambito delle proprie competenze e al fine del più efficace assolvimento delle proprie funzioni, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità Europea.

5. Il Comune di Grigno valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, anche al fine dell'esercizio, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di funzioni e compiti attribuiti dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato e dello sviluppo dei poteri locali secondo il principio dell'autogoverno.

6. Il sindaco può disporre che il gonfalone con lo stemma del Comune venga esibito nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario per rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa; analogamente il sindaco può disporre per l'uso e la riproduzione dello stemma. Salvo quanto appena detto, l'uso e la riproduzione dello stemma da parte di terzi sono soggetti ad autorizzazione della Giunta comunale.

7. Le specifiche dello stemma e del gonfalone sono quelle analiticamente indicate nella deliberazione di adozione (deliberazione della Giunta provinciale n. 1224 del 3 febbraio 1989 in B.U.R. n. 16 del 28 marzo 1989); allo scopo di facilitarne la più ampia e corretta conoscenza, stemma e gonfalone, quali risultanti dall'atto di adozione citato, sono altresì specificamente descritti e riprodotti, dopo il testo statutario, nelle pagine finali delle edizioni a stampa curate dal Comune del presente statuto.

Art. 2

Obiettivi programmatici

1. Il Comune garantisce e valorizza il diritto dei cittadini e delle relative formazioni sociali e associazioni portatrici di interessi diffusi a concorrere allo svolgimento delle attività dell'amministrazione locale e al controllo delle stesse.

2. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa garantendo un'informazione completa e accessibile sull'attività svolta dal Comune direttamente o tramite strutture cui comunque esso partecipa.

3. Il Comune orienta la propria azione al fine di contribuire all'attuazione dei principi della Costituzione. In particolare, promuove il rispetto delle differenze di genere, di lingua, di religione, di cultura e di orientamento sessuale e condanna ogni forma di violenza legata alla mancata accettazione di questo principio.

4. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche promuovendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti. Favorisce un'organizzazione della vita urbana che risponda meglio alle esigenze dei cittadini e delle famiglie, in particolare per quanto riguarda la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità con particolare riguardo ai portatori di handicap e al superamento delle barriere architettoniche.

5. Il Comune concorre al risparmio energetico e alla riduzione dell'inquinamento, al fine di assicurare, nell'uso sostenibile ed equo delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

6. Il Comune promuove lo sviluppo economico e sociale della comunità in tutte le sue componenti, favorendo altresì l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e delle diverse specie viventi; tutela la salute dei cittadini; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico e le tradizioni culturali locali. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.

7. Il Comune promuove altresì la solidarietà della comunità locale, rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate.

8. Il Comune valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca presenti e operanti sul proprio territorio.

9. Il Comune concorre a promuovere il diritto di ogni persona alla pratica sportiva come occasione di socializzazione e di benessere fisico ed emotivo.

10. Il Comune promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità e dell'impegno di cura e di

educazione dei figli, anche con la collaborazione dei servizi sociali ed educativi. Il Comune, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

11. Il Comune concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

12. Il Comune sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.

13. Il Comune promuove la valorizzazione del lavoro nella società.

TITOLO II - PARTECIPAZIONE

Art. 3

Diritti di partecipazione e disciplina delle modalità di attuazione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa.

2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione residente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.

3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.

Art. 4

Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

Art. 5

Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, facilitandone la comunicazione con l'amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

2. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, sono disciplinate da apposito regolamento.

3. Annualmente la Giunta comunale rende pubblico nelle forme più adeguate l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato di contributi da parte del Comune.

Art. 6

Iniziativa popolare

1. Tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, possono proporre agli organi del Comune istanze e petizioni, queste ultime sottoscritte da almeno 150 persone, depositandole presso la Segreteria comunale.

2. Per la presentazione non è richiesta, a parte la forma scritta, nessuna particolare formalità.

3. Ai fini di questo Statuto si intende per:

- a) "istanza" la richiesta di spiegazioni circa gli intendimenti del Comune su specifici problemi o aspetti dell'attività comunale non vincolata, riguardante specificamente l'interesse del singolo richiedente;
- b) "petizione" la richiesta diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo.

4. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, possono altresì proporre al Consiglio o alla Giunta comunale l'adozione di atti specifici presentando un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa corredata da non meno di trenta firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo loro ogni informazione e indicazione al riguardo, in particolare ai fini della verifica preventiva della percorribilità giuridica del progetto e della sua corretta formulazione e stesura.

5. L'organo comunale competente assume le proprie determinazioni in merito entro 90 giorni dal deposito del testo presso la Segreteria comunale.

6. I progetti di iniziativa popolare di cui al precedente comma restano in ogni caso soggetti ai pareri richiesti dall'ordinamento comunale per le corrispondenti proposte di deliberazione.

Art. 7

Consultazione pubblica

1. Ferma restando l'osservanza di specifiche norme di legge o di regolamento, il Comune consulta i cittadini in maniera aperta e trasparente, direttamente o attraverso organismi rappresentativi per la valutazione di tematiche di particolare rilevanza per il Comune, attinenti alla competenza del Consiglio comunale.

2. Nell'ambito della consultazione pubblica, è assicurato lo scambio reciproco delle informazioni e dei pareri relativi agli elementi dell'atto tra i responsabili politici e amministrativi, i cittadini e le imprese e, se opportuno, anche mediante appositi incontri tra gli organi comunali e i cittadini.

3. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, di celerità e di libertà di forme.

4. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

5. Qualora alla consultazione consegua l'adozione di un provvedimento con la valutazione in ordine ad eventuali elementi di pericolo o di rischio, dovrà essere preventivamente messa a disposizione dei cittadini l'analisi di tali elementi e dei fattori a questi connessi, interessando, ove opportuno ai fini delle decisioni relative, anche tecnici ed esperti con qualificata conoscenza del settore.

6. La consultazione è indetta dal Consiglio comunale, previa verifica sulla competenza consiliare a deliberare in ordine alla specifica tematica, su proposta della Giunta o di un terzo dei consiglieri assegnati ed è adeguatamente pubblicizzata; nell'atto di indizione sono indicate le modalità di svolgimento ritenute più idonee.

7. La consultazione non può in ogni caso avere luogo nel periodo intercorrente tra il quarto mese antecedente alla data prevista per le consultazioni elettorali comunali e i due mesi successivi all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 8

Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, abrogativo **e confermativo**,

quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative rimesse al Consiglio comunale e alla Giunta.

2. Il Referendum può essere promosso dal 10% del corpo elettorale, iscritto nelle liste elettorali del Comune, in possesso del diritto di elettorato attivo al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di notifica della decisione di ammissibilità del referendum.

3. Nella richiesta, i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il **30%** degli aventi diritto al voto, **salvo quanto enunciato relativamente alla fattispecie di cui al successivo art. 12bis.**

6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica.

7. Il Consiglio comunale o la Giunta, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrivono all'ordine del giorno la proposta per l'adozione dei provvedimenti conseguenti l'esito del referendum stesso.

Art. 9

Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

- a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
- b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
- c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
- e) al regolamento interno del Consiglio comunale;
- f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
- g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
- h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Art. 10

Norme procedurali

1. La proposta di referendum deve essere presentata in Comune da un comitato promotore composto da almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. La proposta, prima della raccolta delle firme è sottoposta al giudizio di ammissibilità del Comitato dei Garanti di cui al successivo **comma 5**.
3. Il giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, verte in particolare:
 - a) sull'esclusiva competenza del comune;
 - b) sull'esclusiva competenza del Consiglio a deliberare;
 - c) sull'attività deliberativa già effettuata e su quella effettivamente in corso al riguardo;
 - d) sulla congruità e sull'univocità del quesito.
4. Il Sindaco, anche su sollecitazione del Consiglio comunale e della Giunta, può presentare memorie al Comitato stesso fino alla definizione del giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti.
5. Entro 30 giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
6. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo

tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

7. Dopo la verifica di ammissibilità, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni, da compiersi entro i successivi **180 giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum, salvo quanto enunciato relativamente alla fattispecie di cui al successivo art. 12bis**, pena la decadenza della procedura.

7bis. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto dal Comitato dei Garanti che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

8. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

9. Se prima dell'indizione del referendum il Consiglio interviene con una nuova deliberazione sulla materia oggetto d'iniziativa referendaria la proposta di referendum è sottoposta nuovamente al giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, il quale entro dieci giorni verifica se ne esistono ancora i presupposti.

10. Dopo l'indizione del referendum, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.

11. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di due quesiti.

12. Il regolamento determina i criteri di formulazione dei quesiti, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto relativi ai referendum di cui ai successivi articoli 11-12-**12bis**.

Art. 11

Referendum propositivo

1. Il referendum propositivo è finalizzato a orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate. Il referendum propositivo assume

carattere vincolante qualora abbia partecipato al voto almeno il 70% degli aventi diritto.

2. Se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, a esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

Art. 12

Referendum abrogativo

1. Il referendum abrogativo è finalizzato all'abrogazione, anche parziale, di atti connessi alla funzione di indirizzo politico - amministrativo, approvati dal Consiglio comunale o dalla Giunta.

2. Nel caso in cui prima della data di svolgimento della consultazione sia disposta l'abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, acquisito il parere favorevole del Comitato dei Garanti, il referendum è revocato e le operazioni già svolte perdono efficacia.

Art. 12 bis

Referendum confermativo

1. Entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa.

2. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 50 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm., salvo quanto disposto dal comma 4 bis dell'art. 3 della medesima.

3. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum non può essere inferiore al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la

partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto.

4. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 13

Diritto di informazione

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.

2. Salva diversa previsione di legge o di regolamento, tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

3. Al fine di garantire la trasparenza della propria azione, l'amministrazione rende pubblici, a mezzo stampa e/o tramite gli altri strumenti di informazione e comunicazione di massa, in particolare:

- a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione e, in particolare, quelli relativi alla destinazione delle risorse complessivamente disponibili, sia di natura ordinaria che straordinaria;
- b) i dati, di cui l'amministrazione sia in possesso, che riguardino in generale le condizioni di vita della comunità nel suo complesso (andamento demografico, qualità dell'ambiente, salute);
- c) i dati relativi agli appalti di opere pubbliche e per la fornitura di beni e servizi e in particolare, con riferimento ai singoli contratti, tempi di esecuzione, costi e ditte appaltatrici e fornitrici;
- d) i criteri e le modalità cui l'amministrazione si attiene nella concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi ad associazioni o altri organismi privati;
- e) i criteri e le modalità di accesso ai servizi e alle prestazioni resi dal Comune;
- f) i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

4. Le informazioni possono essere fornite ai cittadini e agli utenti dei servizi comunali attraverso sistemi informatici e telematici, anche nell'ambito di progetti sperimentali di semplificazione dell'attività amministrativa e di comunicazione con il cittadino.

TITOLO III – ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I – CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14

Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.

3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:

a) in materia di denominazione di vie e piazze;

b) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Grigno o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;

c) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 400.000 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;

d) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lettera c), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi;

e) in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico;

f) su problematiche di ordine sociale e ambientale di particolare rilevanza per la comunità.

4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

Art. 15
Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno.

2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

Art. 16
Consigliere incaricato

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo comunque non superiore ad un anno salvo proroga motivata.

2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.

3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

CAPO II – GIUNTA COMUNALE

Art. 17
Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.

2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti

assegnati ed a maggioranza dei voti.

Art. 18

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da **n. 3** Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.

2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a 2, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.

3. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi **secondo le disposizioni di legge**.

4. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto ripartendo, di norma, gli incarichi tra gli Assessori.

5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva alla medesima.

6. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 19

Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare fino a **sei** Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.

2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 20

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.

2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.

5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

CAPO III– SINDACO

Art. 21

Attribuzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.

3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.

4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

CAPO IV – ALTRI ORGANI

Art. 22

Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 23

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
2. Ai rappresentanti dei gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo e con periodicità quindicinale gli elenchi delle determinazioni dirigenziali, dei decreti sindacali e delle ordinanze.

Art. 24

Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga

e alla convalida del Consigliere subentrante.

5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Il Consiglio valuta in riferimento alle giustificazioni addotte. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Presidente del Consiglio, provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

Art. 25

Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.

2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.

3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

CAPO V – INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 26

Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;

c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.

2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 27

Prerogative dell'opposizione

1. Il portavoce dell'opposizione è di norma il candidato alla carica di Sindaco che abbia ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. L'assemblea dei Consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

2. In particolare il portavoce dell'opposizione può prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 28

Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso

enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.

2. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione avviene con voto limitato: ciascun consigliere scrive sulla scheda un solo nominativo, esclusivamente tra quelli proposti dai rispettivi capigruppo consiliari, e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età; ove non risulti rappresentata la minoranza politica consiliare, si procede alla sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza con il Consigliere o rappresentante della minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. Le designazioni di cui al comma 2, prevedono, di norma, una rappresentanza dei due generi. Qualora per oggettive ragioni non sia rispettato il principio di pari opportunità, ne è data puntuale motivazione.

4. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

5. Le nomine e le designazioni di cui all'articolo 28 comma 3 e comma 4 del presente articolo, sono di norma effettuate garantendo complessivamente almeno un posto ad entrambi i generi ed a tale principio sono informati i criteri d'indirizzo adottati dal Consiglio.

Art. 29

Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in

rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

Art. 30

Opposizioni e ricorsi

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.

2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

- a) che sia presentato da un cittadino;
- b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
- c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
- d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:

- a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
- b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
- c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
- d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
- e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto

del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

Art. 31

Il Difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 32

Incompatibilità e ineleggibilità

1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Sindaco, nonché in caso di attivazione dell'istituto a mezzo di convenzione, le cause previste dalla normativa provinciale in materia.

2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprono o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Sindaco, di Assessore o Consigliere dello stesso Comune.

Art. 33

Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.

2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 34

Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.

3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 35

Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge a dipendenti preposti ad un Servizio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.

4. Gli articoli 37 e 38 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 36

Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.

2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:

- a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 35 comma 3;
- b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 35 commi 1 e 3;
- c) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b).

4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al

segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 37

Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.

2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:

- a) rilasciare le autorizzazioni e le concessioni;
- b) adottare le ordinanze;
- c) stipulare gli accordi ed i contratti;
- d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
- e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.

3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 38

Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto, adotta gli atti relativi:

- a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
- b) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti, quando non di competenza del Dirigente ai sensi della L.P. in materia di lavori pubblici nonché le perizie per i lavori di somma urgenza;
- c) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;

- d) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
- e) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
- f) definisce i criteri per l'individuazione del contraente, ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
- g) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
- h) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.

2. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

3. La Giunta comunale, con propria deliberazione può delegare la competenza di cui al comma 1 al segretario comunale o ai soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.

Art. 39

Il Segretario comunale

1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 35 commi 1, 2:

a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;

b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;

c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;

d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;

e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;

f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità. In mancanza tali rapporti sono disciplinati mediante Atti di indirizzo.

Art. 40

Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale.

Art. 41

Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del servizio tributi, anche se in forma associata, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.

3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII – ATTIVITA'
CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 42

Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.

2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.

3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 43

Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.

2. Con regolamento possono essere disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 44

Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni (con cadenza quindicinale e per elenco) e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, per oggetto, all'albo comunale e, qualora possibile, all'albo informatizzato.

2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

Art. 45

Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle eventuali Consulte e dei Revisori dei conti.

2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II –L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 46

I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.

2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 47

Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 48

Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 49

Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 60 giorni.

3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 50

Regolamento sul procedimento

1. Il Comune può disciplinare con regolamento :

- a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
- b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
- c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV – INTERVENTI ECONOMICI

Art. 51

Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Art. 52

Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto, entro 60 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.

Art. 53

Programmazione finanziaria – controllo

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:

a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;

b) il bilancio di previsione pluriennale;

c) il bilancio di previsione annuale.

2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.

3. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

Art. 54

Gestione – controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.

2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione del segretario comunale e dei responsabili delle strutture organizzative del Comune.

4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 55

Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.

2. Il Sindaco, o 1/3 dei consiglieri assegnati, può richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.

TITOLO IX – I SERVIZI PUBBLICI

Art. 56

Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.

4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.

5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 57

Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.

2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:

a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;

b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.

TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORI E FINALI

Art. 58

Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto

è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Art. 59

Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 18 comma 3 e 28 comma 3 trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

Art. 60

Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al (Consiglio delle Autonomie Locali) ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.